

581.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Accordo tra la Banca di Roma ed il Monte dei Paschi di Siena)	8
Missioni vevoli nella seduta del 14 settembre 1999	3	(Sezione 3 – Inchiesta sulle irregolarità nell'acquisto di automezzi da parte dell'Anm - Azienda napoletana mobilità)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Costruzione e ampliamento di infrastrutture stradali in provincia di Cosenza)	10
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Approvazione ministeriale del piano finanziario ed economico presentato dalla Società Autostrada del Brennero) ...	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 6 – Dismissione da parte dell'Anas di strade pugliesi)	13
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	Progetti di legge nn. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883-3952-4397-4416-4552	15
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	15
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6		
Interpellanze e interrogazioni	7		
(Sezione 1 – Commissioni bancarie relative a operazioni di cambio)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 14 settembre 1999.**

Angelini, Bindi, Bressa, Cardinale, Calzolaio, Copercini, Corleone, D'Alema, Danese, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Domenico Izzo, Jervolino Russo, Maccanico, Marengo, Mattioli, Melandri, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bindi, Bressa, Cardinale, Calzolaio, Copercini, Corleone, D'Alema, Danese, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Domenico Izzo, Jervolino Russo, Maccanico, Marengo, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BONO: « Nuove norme in materia di capitalizzazione degli interessi e disciplina dei limiti massimi di garanzia per la contrazione di prestiti con gli istituti di credito » (6331).

In data 13 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

COLA: « Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia » (6332).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 10 settembre 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

« Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999 » (6329);

« Concessione di un prestito garantito dallo Stato a favore dell'Enhanced structural adjustment facility (ESAF) del Fondo monetario internazionale » (6330).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 14 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

ROMANO CARRATELLI e MOLINARI: « Istituzione di una Commissione

parlamentare di inchiesta sugli episodi di violenza nelle caserme ai danni di militari di leva » (Doc. XXII, n. 56).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 4090 — « Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (6305); *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

BONO ed altri: « Disposizioni concernenti la tutela dei soggetti sottoposti a condizionamenti della psiche o della personalità che ne riducono la capacità di autodeterminazione » (6186). *Parere della I Commissione;*

COLA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego dei collaboratori di giustizia » (6189). *Parere delle Commissioni I e V;*

IV Commissione (Difesa):

ROMANO CARRATELLI e MOLINARI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di violenza nelle caserme ai danni di militari di leva » (doc. XXII, n. 56). *Parere delle Commissioni I, II e V;*

VI Commissione (Finanze):

CONTE ed altri: « Sospensione dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, concernenti sanzioni in materia tributaria » (6284). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

LAMACCHIA: « Disposizioni in materia di esercizio delle farmacie » (6264) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 9 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1988, n. 172, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499 e successive modificazioni, la relazione sull'omicidio del professor D'Antona (doc. XXIII, n. 33).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 29 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38, comma unico, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la relazione — relativamente al periodo 1992-1998 — sullo stato di attuazione della citata legge recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (doc. CXLVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 agosto 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1998 dall'Ente teatrale italiano.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 5 agosto 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 1998 ed i definitivi dell'anno 1997 (doc. XXXVII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 agosto e pervenuta alla Presidenza in data 9 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984 n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 1999.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 31 agosto 1999,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione sulla attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per il 1998 (doc. CXIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 2 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, il rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, relativo all'anno 1998 (doc. XXXVIII-*bis*, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 ottobre 1999. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 ottobre 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 ottobre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Commissioni bancarie relative a operazioni di cambio)

A) Interpellanza e interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

le banche italiane pretendono commissioni che vanno dall'uno all'uno e cinquanta per cento, dai frontalieri che, pur lavorando in Francia e nel principato di Monaco, abitano in Italia;

la nascita dell'euro, pertanto, viene ignorata e si prosegue in una pratica che mette in pericolo la credibilità dei nostri istituti bancari anche nei confronti dei numerosi francesi che regolarmente passano il confine per fare acquisti nel nostro Paese; tale fatto colpisce, quindi, anche i nostri commercianti delle aree di confine oltre i salariati frontalieri –:

quali iniziative intenda prendere al riguardo.

(2-01574) « Manzione ».

(27 gennaio 1999).

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere – premesso che:

organismi comunitari hanno condotto una ispezione in otto banche europee di grande rilevanza, per l'accertamento del-

l'effettivo addebito a carico dei clienti delle commissioni per i cambi allo sportello e i bonifici transfrontalieri fra monete partecipanti all'euro;

il commissario alla concorrenza Karel Van Miert ha precisato che le banche in questione sono tedesche, spagnole, italiane e francesi;

l'iniziativa degli organismi europei si è avviata a seguito di segnalazioni da parte delle associazioni dei consumatori e da parte di eurodeputati;

l'inchiesta avrebbe confermato che in effetti gli istituti di credito continuano a prelevare commissioni che si avvicinano al quattro per cento per operazioni rispetto alle quali i rischi di cambio sono scomparsi;

vi è il fondato sospetto che tale comportamento costituisca l'espressione di illecite intese fra le banche;

le banche, ovviamente, si difendono respingendo l'addebito –:

se non si ritenga di dover attivare i servizi ispettivi per una puntuale verifica della fondatezza della contestazione e per l'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. (3-03640)

(24 marzo 1999).

SELVA, CARLO PACE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere – premesso che:

il sistema bancario italiano con la creazione della moneta unica dovrà confrontarsi con quelli degli altri Paesi;

le nostre leggi in materia sono ancora lontane rispetto agli standard europei;

in molti casi i costi sostenuti dal cittadino per il disbrigo delle operazioni bancarie sono molto elevati e ingiustificabili —:

se non ritenga urgente promuovere iniziative atte ad incidere sul sistema delle banche italiane per quanto concerne le commissioni pretese, che vanno dall'1 al 5 per cento nei confronti dei frontalieri che, pur lavorando in Francia e nel Principato di Monaco, abitano in Italia. (3-04193)

(10 settembre 1999).

(ex 4-21854 del 28 gennaio 1999)

OLIVIERI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

alcune banche operanti sulla piazza di Trento, a quanto riporta la stampa locale, stanno addebitando spese di transazione per l'accredito in lire di pagamenti effettuati in euro;

talvolta tali spese sono addirittura superiori a quelle praticate su monete che con l'Europa unita non hanno nulla a che fare;

alcuni istituti della piazza di Trento prevedono lire 9.000 di commissione alle quali si aggiunge una percentuale dello 0,75 per cento sull'importo trattato; queste commissioni sono pari a quelle praticate dagli stessi istituti per transazioni con gli Stati Uniti;

un altro istituto applica un fisso di lire 5.000 maggiorato dell'1,5 per cento sull'importo trasformato da euro in lire;

sempre sulla piazza di Trento un istituto nazionale applica una commissione di lire 10.000 alla quale va sommata una percentuale dello 0,3 sulla cifra cambiata;

il cliente è quindi costretto a versare somme di commissione, fisse e percentuali, su cambi con una valuta « domestica » —:

se non ravvisi che tale comportamento sia ingiustificato visto che l'Euro, si

è sempre detto, è una nuova valuta di undici Paesi, Italia compresa;

se non trovi che l'euro sia da considerare una valuta a cui quantomeno non applicare commissioni superiori a quelle previste ad esempio per il cambio dollaro-lira;

se non pensi che tale comportamento sia scorretto anche alla luce delle direttive Abi e degli eventuali accordi internazionali;

se non ritenga di doversi attivare affinché la questione venga chiarita definitivamente ed inequivocabilmente, non solo per la situazione trentina ma anche a livello nazionale. (3-04188)

(10 settembre 1999).

(ex 4-22687 del 4 marzo 1999)

(Sezione 2 — Accordo tra la Banca di Roma ed il Monte dei Paschi di Siena)

B) Interrogazione:

GASPARRI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

circa la ventilata ipotesi di un accordo tra il Monte dei Paschi di Siena e la Banca di Roma appare singolare che il Governo da un lato imponga alle fondazioni bancarie la vendita forzata delle proprie azioni bancarie attraverso provvedimenti di dubbia costituzionalità, mentre contestualmente assisterebbe passivamente all'acquisizione della Banca di Roma da parte del Monte dei Paschi di Siena che viene controllato di fatto dagli enti locali senesi, egemonizzati notoriamente dal partito di Massimo D'Alema;

da un lato si vorrebbe ottenere l'obiettivo di quelle che appaiono false e proclamate privatizzazioni mentre dall'altro si realizzerebbe un'acquisizione da parte di un partito politico dell'importante

gruppo bancario; infatti le nomine di quanti amministrano il Monte dei Paschi di Siena sono fatte dalla provincia e dal comune della città toscana, ovverosia dagli esponenti dei democratici di sinistra;

si tratterebbe di una vera e propria « colonizzazione », peraltro, che non viene contestata dagli amministratori di sinistra della città di Roma; è singolare infatti che il sindaco Rutelli sia insorto contro l'ipotesi di un accordo tra la Banca di Roma e la milanese Comit mentre taccia di fronte all'ipotesi di una cessione al Monte dei Paschi di Siena, *alias* democratici di sinistra;

non parrebbe ammissibile che ancora all'alba del 2000 un controllo non degli enti locali ma di un partito possa esercitarsi su un gruppo bancario di così grandi ed internazionali dimensioni come il Monte dei Paschi di Siena —:

se non ritenga incompatibili con i contenuti del decreto delegato emanato sulla base della legge n. 461 del 1998 quanto sta avvenendo tra il gruppo bancario senese e la Banca di Roma. (3-03826)

(19 maggio 1999).

(Sezione 3 — Inchiesta sulle irregolarità nell'acquisto di automezzi da parte dell'Anm - Azienda napoletana mobilità)

C) Interrogazione:

VOLONTÈ e TASSONE. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'inchiesta giudiziaria della procura di Napoli ha fatto emergere gravi irregolarità nell'acquisto di automezzi da parte dell'azienda napoletana mobilità (ANM), risultati non in regola con le normative europee, ed ha portato all'arresto di numerosi amministratori dell'azienda speciale nonché manager di aziende private;

l'inchiesta muove dalla denuncia presentata dal titolare di una società di trasporti De Simon di Osoppo (Udine) che ha riscontrato anomalie nelle procedure di gara dell'Anm, riscontrate peraltro anche in quelle della Cotral di Roma, poiché venivano imposte limitazioni alla partecipazione di ogni forma di concorrenza;

secondo gli inquirenti, nell'inchiesta di Roma, gli autobus sarebbero stati pagati ad un prezzo superiore del 30 per cento rispetto a quello di mercato;

sarebbe inoltre emerso che alla società intermediaria tra le imprese aggiudicatrici della gara per la fornitura dei bus e la stessa Anm, sarebbe stata pagata una mediazione di 20 miliardi;

risulterebbe che per la fornitura dei bus si è fatto ricorso all'utilizzo dei Boc per 300 miliardi collocati dal comune di Napoli sul mercato mobiliare americano;

le giunte comunali di Napoli e di Roma hanno enfatizzato l'utilizzo di questo strumento finanziario istituito con la legge n. 724 del 1994, perché finalizzato a scopi sociali;

fin dal novembre 1998 erano stati presentati documenti di sindacato ispettivo, rimasti senza risposta, con i quali si evidenziava l'avvio dell'inchiesta giudiziaria che ha portato ai clamorosi risultati di questi giorni per il comune di Napoli —:

se non ritengano opportuno approntare più forti strumenti di controllo affinché non venga pregiudicata la possibilità di determinare concreti vantaggi per i cittadini attraverso strumenti finanziari che richiedono attenti controlli e verifiche da parte delle autorità competenti e che rischiano invece, a causa di un uso disinvolto degli stessi, di diventare onerosi quanto privi di vantaggi rispetto alle normali fonti di finanziamento;

in quale stato sia il procedimento penale in esame che sembrerebbe allargarsi anche alla Cotral di Roma. (3-03914)

(15 giugno 1999).

(Sezione 4 – Costruzione e ampliamento di infrastrutture stradali in provincia di Cosenza)

D) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

in provincia di Cosenza nei comuni di Trebisacce, Albidona, Amendolara, Roseto, Montegiordano e Rocca Imperiale il territorio costiero è caratterizzato da colline di incomparabile bellezza paesaggistica che degradano attraverso terrazze naturali verso il mare, tantoché le zone costiere di Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto sono già vincolate paesaggisticamente ai sensi della legge n. 431;

il territorio in questione è già attraversato dalla Ferrovia Taranto-Reggio, dalla strada statale n. 106, dalla Superstrada Jonica (a due corsie), da due acquedotti, un metanodotto ed altre dieci linee elettriche e telefoniche e che da tale scempio ambientale si sono miracolosamente salvate le terrazze e colline superiori poste tra gli 80 e i 120 metri sul livello del mare e che esse rappresentano oggi le uniche speranze di un possibile sviluppo turistico e di un'agricoltura irrigua di qualità in armonia con l'ambiente e con il paesaggio;

l'Anas ha in programma il raddoppio e completamento della Superstrada Jonica con un tracciato in parte rispettoso dell'ambiente (tratto di Roseto) con un passaggio in galleria ed in parte devastante (tratto di Amendolara) perché invasivo, deturpante e inutilmente costoso, perché previsto sulla particolarmente splendida e fertile terrazza di Amendolara;

«aleggia» sempre nei programmi delle grandi infrastrutture meridionali un cosiddetto «Corridoio Jonico» o autostrada Sibari-Taranto per allacciare, come pure sarebbe utile e necessario, l'autostrada Tirrenica e quella Adriatica con un tracciato di massima che allo stato sembra

salvaguardare la zona costiera in questione, passando all'interno;

il comune di Amendolara ha richiesto la convocazione da oltre un anno all'Anas di una conferenza di servizi alla quale far partecipare i comuni e la regione per ricercare una soluzione valida ma comunque alternativa alla contestuale realizzazione della autostrada Sibari-Taranto e al raddoppio della superstrada Jonica (da due a quattro corsie) —:

se non ritengano, previa consultazione e concertazione tra loro e con la regione ed i comuni interessati, di decidere definitivamente se il cosiddetto «Corridoio Jonico» debba o meno essere realizzato risultando di tutta evidenza che quest'ultimo renderebbe inutile, e inutilmente più costoso, non il completamento, ma il raddoppio dell'attuale tracciato della superstrada Jonica nella zona descritta in premessa;

se non intendano in assenza di decisione o in caso di abbandono del «Corridoio Jonico», di decidere con l'Anas l'attraversamento del tratto della superstrada Jonica compreso tra il Torrente Ferro e lo «Straface» in comune di Amendolara completamente in Galleria, attesa l'assoluta necessità di salvaguardia della terrazza di Amendolara prevedendo un tracciato che consenta l'immediato imbocco della superstrada ed evitare nuove devastazioni;

se subordinatamente non intendano scegliere l'ampliamento dell'attuale tratto di superstrada nel comune di Amendolara collegando l'uscita da Roseto con lo svincolo di Oriolo sul Torrente Ferro e, quindi, proseguendo verso il Sud in maniera meno invasiva e deturpante, tenuto conto che le pretese «difficoltà tecniche» avanzate dall'Anas sono facilmente superabili e con costi assai più bassi di qualunque altro tracciato; difatti l'allargamento della sede attuale già peraltro definita nel passato comporta l'abbattimento, al massimo, di un magazzino, due case e l'allargamento di due brevi gallerie.

(2-01514) «Aloi, Colosimo, Filocamo».

(17 dicembre 1998).

FINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Cosenza, nei comuni di Trebisacce, Albidona, Amendolara, Roseto Capo Spulico e Rocca Imperiale, il territorio costiero è caratterizzato da colline, d'incomparabile bellezza paesaggistica, che degradano attraverso terrazze naturali verso il mare, tanto che le zone costiere dei comuni di Trebisacce, Albidona, Amendolara e Roseto sono già vincolate paesaggisticamente ai sensi della legge n. 431 del 1985;

il territorio in questione è già attraversato dalla ferrovia Taranto-Reggio Calabria, dalla strada statale n. 106, dalla superstrada E90 Jonica a due corsie, da due acquedotti, un metanodotto e da svariate linee elettriche e telefoniche. Da tale scempio ambientale si sono miracolosamente salvate le terrazze e colline superiori poste tra gli 80 ed i 120 metri sul livello del mare, che rappresentano oggi le uniche speranze di un possibile sviluppo turistico e un'agricoltura irrigua di qualità in armonia con l'ambiente e con il paesaggio;

l'Anas ha in programma il raddoppio e il completamento della superstrada Jonica con un tracciato in parte rispettoso dell'ambiente con un passaggio in galleria (tratto di Roseto) ed in parte devastante (tratto di Amendolara) perché invasivo, deturpante ed inutilmente costoso, in quanto previsto sulla particolarmente splendida e fertile terrazza di Amendolara;

nei programmi delle grandi infrastrutture meridionali si parla sempre di un cosiddetto corridoio ionico (o autostrada Sibari-Taranto) che dovrebbe allacciare, come pure sembra necessario ed urgente, l'autostrada Tirrenica a quella Adriatica;

in tali programmi per tale « corridoio ionico » è previsto un tracciato di massima che allo stato sembrerebbe salvaguardare la zona costiera in questione, passando all'interno della stessa;

il comune di Amendolara ha richiesto, da oltre un anno, all'Anas la convocazione di una conferenza dei servizi, richiesta allo stato ancora disattesa, alla quale dovrebbero partecipare anche la regione Calabria ed i comuni interessati per verificare la possibilità di una soluzione compatibile con le risorse naturali del territorio, nella convinta necessità ed urgenza peraltro della realizzazione di siffatte infrastrutture, allo scopo di far uscire dall'isolamento il territorio ed al tempo stesso di non compromettere le possibilità di sviluppo turistico ed agricolo —:

come intendano affrontare la problematica esposta e se intendano adoperarsi per sollecitare la conferenza di servizi, con la quale si potrebbe evitare lo sperpero di denaro pubblico con opere, anche se allo stato attuale solo previste, che sembrano essere duplicati, individuando al tempo stesso la soluzione che consenta la realizzazione di tali infrastrutture, compatibilmente con la preservazione delle risorse esistenti. (3-03174)

(16 dicembre 1998).

(Sezione 5 — Approvazione ministeriale del piano finanziario ed economico presentato dalla Società Autostrada del Brennero)

E) Interrogazione:

SCHMID, GUERZONI e OLIVIERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dando seguito alle più avanzate ipotesi in materia di sviluppo di sistemi integrati di trasporti sui grandi corridoi di transito fra Italia e resto d'Europa, il Parlamento ha, negli ultimi anni, approvato leggi assolutamente inedite e all'avanguardia; ci si riferisce alle norme del tutto particolari volte ad impegnare la Autostrada del Brennero spa nel compito di compartecipare allo sviluppo e al raffor-

zamento del trasporto intermodale investendo direttamente all'ammodernamento dell'asse ferroviario del Brennero;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 « Misura di razionalizzazione della Finanza Pubblica » (*Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, n. 303), articolo 2, comma 193, dispone: « Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'Autostrada del Brennero spa alle condizioni che la legge stessa definirà »; questa norma indica, per la prima volta, che una società titolare di concessione ed esercizio di un'autostrada debba provvedere o contribuire al potenziamento di una linea ferroviaria; per questi motivi la legge autorizza il Governo della Repubblica a prorogare il termine della concessione, che la vigente convenzione fissa al 31 dicembre 2005, alle condizioni che la stessa legge definirà;

successivamente la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 55, comma 13, dà seguito alla precedente del 1996 e dispone quanto segue:

a) autorizza la società Autostrada del Brennero, nella successione degli esercizi amministrativi, ad accantonare in un fondo, in esenzione di imposta, una quota anche prevalente dei proventi da pedaggio in base ad un proprio piano finanziario ed economico;

b) vincola l'utilizzo delle disponibilità, accumulate nel preconstituito fondo, al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie;

c) condiziona l'impiego delle disponibilità accumulate ad un piano di investimento, la cui approvazione è demandata ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le competenti

Commissioni parlamentari, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) impone che le disponibilità accantonate, in attesa di essere utilizzate per il potenziamento sulle strutture ferroviarie, siano investite in titoli di Stato;

e) vieta l'utilizzo, anche parziale, delle disponibilità accumulate per finanziare l'attività di progettazione;

f) aumenta, con decorrenza 1° gennaio 1998, il canone di concessione in favore dello Stato in misura tale da produrre maggiori proventi complessivi per lo Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento, rispetto ai proventi 1997;

la stessa legge 449/97 individua distinti momenti o fasi diverse per la realizzazione del « Modello Brennero »: la realizzazione del piano finanziario ed economico (necessario per la costituzione del fondo e strumento per determinarne l'entità), la redazione del piano degli investimenti (che prevede l'utilizzo delle disponibilità del fondo), la progettazione delle infrastrutture (tramite apposita società) e la realizzazione del progetto con l'Autostrada del Brennero spa nel ruolo finanziario o cofinanziatore;

sulla base delle disposizioni suddette la società Autostrada del Brennero ha presentato al ministero dei lavori pubblici e al ministero dei trasporti e della navigazione, in data 23 giugno 1998, un progetto di piano finanziario ed economico con un annesso piano di formazione del risparmio da destinare agli investimenti pro-ferrovia del Brennero che avrebbe dovuto (*ex lege*) essere approvato entro il 31 dicembre 1998, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi seguendo l'*iter* contenuto nella legge stessa;

a sei mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge, il piano presentato dall'Autostrada del Brennero spa non è stato ancora approvato; contemporaneamente anche la concessione, che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedeva essere prorogata, non è stata rivista mentre il

canone è stato rialzato; tutto ciò sta causando una sfasatura tra operatività immediata dell'accantonamento sul fondo pro-ferrovia e della maggiorazione del canone di concessione, da un lato, e il completamento dell'*iter* di approvazione del piano e del rinnovo della concessione, dall'altro, generando un quadro di incertezza che è bene risolvere nel tempo più breve —:

quali siano i tempi di approvazione del piano finanziario ed economico con annesso piano di formazione del risparmio presentato ai rispettivi ministeri dall'Autostrada del Brennero spa in data 23 giugno 1998, e quali i motivi del mancato rispetto del termine d'approvazione, che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 « Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica » (*Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996 n. 303), articolo 2, comma 193, indicava nel 31 dicembre 1998, nella consapevolezza che l'approvazione è passo fondamentale per il processo di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie sull'asse internazionale del Brennero;

quali siano i motivi che ritardano la proroga della concessione dell'Autostrada del Brennero spa e quali siano gli intendimenti del Governo in merito. (3-03937)

(17 giugno 1999).

(Sezione 6 – Dismissione da parte dell'Anas di strade pugliesi)

F) Interrogazioni:

MARINACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'atto di sindacato ispettivo n. 4-05849 concernente dismissioni da parte dell'Anas di assi portanti della viabilità del Gargano non ha avuto sinora risposta;

nella predisposizione del decreto legislativo concernente l'individuazione delle strade di pertinenza dell'Anas, risulterebbero omesse alcune fondamentali arterie

ricadenti nella provincia di Foggia quali: le attuali strade statali n. 272, 273 e n. 528, la strada a scorrimento veloce del Gargano, la tangenziale di Foggia, la strada statale n. 17, nel tratto a scorrimento veloce di collegamento interregionale (variante di Volturara). In dettaglio:

a) la strada statale 272 è la principale arteria percorsa dai turisti e dai fedeli che dall'Italia settentrionale si recano nei centri turistico-religiosi di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo;

b) la strada statale 273 conduce a San Giovanni Rotondo dalla direzione sud, in particolare dalla popolosa provincia di Bari;

c) la strada a scorrimento veloce, che ha inizio dal casello autostradale di Poggio Imperiale dell'A-14, è l'unica arteria che attraversa a nord il promontorio garganico collegandolo con le strade statali 272, 273 e il golfo di Manfredonia;

d) la tangenziale di Foggia chiude ad est della città la circonvallazione rappresentata dalla strada statale 16, ma soprattutto costituisce la strada di collegamento della statale adriatica alla A-14, il cui casello è ubicato sulla tangenziale, ed ha funzione di smistamento di tutto il traffico verso il porto di Manfredonia e le zone costiere poste a sud di detta provincia;

e) la variante di Volturara sottende un vecchio tracciato storico e rappresenta ancora l'unica via di transito per il collegamento interno tra le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, sopportando notevoli volumi di traffico di carattere commerciale, privato e turistico —:

quali assicurazioni intenda fornire alle preoccupate comunità locali affinché il decreto legislativo di prossima emanazione confermi le citate arterie nella gestione dell'Anas;

se sia consapevole, nell'assumere le decisioni in merito, del forte afflusso turistico e religioso di cui sono meta le località

del Gargano, destinato tra l'altro ad aumentare sensibilmente in occasione dell'Anno Santo e in conseguenza della beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. (3-03972)

(23 giugno 1999).

MARINACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

gli assi portanti della viabilità del Gargano sono costituiti da strade statali e per il completamento della rete viaria l'Anas sta realizzando la cosiddetta « superstrada » garganica, perimetrale all'intero promontorio;

in conseguenza della costruzione della nuova arteria, l'Anas prevede la dismissione delle strade statali nn. 272, 528 e 89, diramazione B; tale proposito risulterebbe particolarmente dannoso, considerando che la manutenzione delle suddette strade passerebbe alla regione e agli enti locali, incapaci, a causa delle ridotte risorse finanziarie, a far fronte alle conseguenti onerose spese, con effetti negativi sulla efficienza dell'attuale rete viaria;

la decisione dell'Anas non tiene in considerazione come per il comprensorio garganico le attuali strade costituiscano l'unica modalità di trasporto, in assenza di autostrade, ferrovie e aeroporti, oltre a non riconoscere le prospettive di crescita del traffico veicolare privato e commerciale indotto dall'istituzione del Parco nazionale del Gargano e dal prossimo grande Giubileo dell'anno 2000, in cui milioni di fedeli saranno richiamati dai luoghi di culto presenti nell'area —

quali iniziative intenda assumere per riconsiderare le determinazioni dell'Anas di voler dismettere le strade statali nn. 272, 528 e 89 diramazione B che, se attuate, risulterebbero gravemente penalizzanti per le comunità garganiche, ostacolando il loro impegno a raggiungere sufficienti livelli di benessere economico, sociale e culturale in cui le comunicazioni stradali costituiscono un'essenziale e determinante presupposto. (3-04207)

(10 settembre 1999).

(ex 4-05849 del 4 dicembre 1996)

PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ER-RIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552).

(A.C. 4 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Sistema educativo di istruzione
e di formazione).*

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nella scuola di base e nella scuola secondaria.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciot-

tesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL
TESTO UNIFICATO**

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 6.** Napoli.

Sopprimerlo.

* **1. 16.** Lenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – (Principi generali). — 1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.

2. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della

donna, posti in una condizione di pari opportunità.

3. L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.

4. I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti, sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità operativa del sistema educativo preposto all'istruzione e alla formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema nazionale della formazione professionale, comprensivo degli istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.

5. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza, una proposta educativa volta:

- a) all'accrescimento della personalità;
- b) all'istruzione e alla formazione iniziali;
- c) all'educazione permanente e ricorrente;
- d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;
- e) all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
- f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.

6. Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.

7. L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le conoscenze e incrementano le competenze necessarie per affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.

8. Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la scuola dell'infanzia, la

scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore.

9. La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali vengono apprestati piani di studio e programmi che sono introdotti innovati e consolidati con decreto legislativo. Essi sono così ripartiti: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria superiore.

10. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.

11. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.

12. La durata dell'istruzione e della formazione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire dal sesto anno di età.

13. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

- a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;
- b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

14. L'obbligo di formazione professionale, per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sedicesimo anno di età, prosegue per altri due anni dopo l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con la frequenza:

- a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;

b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.

15. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 14 del presente articolo, per almeno due anni.

16. Il sistema scolastico pubblico integrato assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.

17. Nella organizzazione del sistema scolastico è applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;

c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

18. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.

19. L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare le cognizioni acquisite.

20. L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità adeguati a ciascun caso. A tale scopo collaborano le istituzioni di assistenza e sanità.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (*Sistema scolastico e sistema dell'istruzione professionale*). — 1. Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale sono servizi di preminente interesse nazionale finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della personalità, della cultura e della professionalità di ogni cittadino ed allo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità di analisi critica, anche come premessa indispensabile per lo sviluppo della coscienza democratica e di libertà.

2. I servizi di istruzione e formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica.

3. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa che soddisfa meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione.

4. Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione professionale sono articolati nel modo seguente:

a) scuola dell'infanzia, della durata di tre anni;

b) scuola di primo grado, della durata di quattro anni;

c) scuola di secondo grado, della durata di quattro anni;

d) scuola di terzo grado, della durata di quattro anni;

e) istruzione professionale e artigiana regionale;

f) apprendistato;

g) istruzione universitaria;

h) formazione permanente.

5. A decorrere dal secondo biennio della scuola di secondo grado è possibile

utilizzare moduli di istruzione professionale e artigiana regionale previo convenzionamento con i soggetti formatori.

6. A decorrere dal terzo anno dell'istruzione professionale è possibile raccordare i percorsi formativi con l'apprendistato.

7. L'obbligo scolastico ha la durata di dieci anni a partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza della scuola di primo e di secondo grado e dei primi due anni della scuola di terzo grado o dell'istruzione professionale.

8. L'obbligo scolastico si intende assolto con la semplice frequenza decennale indipendentemente dalle progressioni nelle classi di studio o di formazione.

9. L'obbligo di frequenza di attività formative e fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni sull'obbligo di frequenza delle attività formative di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.

10. La scuola dell'infanzia è facoltativa.

11. L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola frequentata. Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare situazioni di disagio personale, familiare e socio-economico.

12. I corsi della scuola di terzo grado e quelli di istruzione professionale si concludono rispettivamente con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

13. Alle persone con handicap è garantita la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (*Sistema di istruzione e formazione*). — 1. Il sistema di istruzione e formazione è obbligatorio e pubblico.

2. È finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Lo Stato assicura a tutti pari opportunità anche intervenendo a sostegno del reddito e migliorando la qualità sociale delle famiglie perché a scuola ciascuno possa raggiungere un livello culturale, possa sviluppare le conoscenze, affinare le capacità coerentemente con le attitudini personali, necessarie per inserirsi nella vita sociale, lavorativa o di ulteriore studio.

3. L'istruzione si articola nella scuola dell'infanzia e nell'istruzione primaria e istruzione secondaria.

4. La formazione si attua all'interno dell'obbligo scolastico.

5. L'obbligo scolastico termina al sedicesimo anno di età.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (*Principi generali*). — 1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.

2. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.

3. L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte ed in collaborazione con genitori degli allievi e delle allieve.

4. I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti, sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità ope-

rativa del sistema educativo preposto all'istruzione e alla formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema nazionale della formazione professionale, comprensivo degli istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.

5. Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore.

6. La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali vengono apprestati piani di studio e programmi che sono introdotti, innovati e consolidati con decreto legislativo. Essi sono così ripartiti: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria superiore.

7. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.

8. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai colleghi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della pubblica istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.

9. La durata dell'istruzione e della formazione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire dal sesto anno di età.

10. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;

b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

11. L'obbligo di formazione professionale, per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sedicesimo anno di età, prosegue per altri due anni dopo l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con la frequenza:

a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;

b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.

12. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 11 del presente articolo, per almeno due anni.

1. 7. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Il sistema educativo e formativo comprende il sistema scolastico e quello dell'istruzione professionale e artigiana.

1. 21. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il sistema educativo di istruzione e di formazione riconosce l'esercizio dei diritti e dei doveri dei genitori di educare e di istruire i figli ed è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuna, mediante il conseguimento del successo formativo, e alla crescita della società.

1. 28. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il sistema educativo di istruzione e

formazione è finalizzato con le seguenti: Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione professionale riconoscono il diritto e il dovere dei genitori di educare e di istruire i figli e sono finalizzati.

- 1. 23.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato con le seguenti: Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale sono finalizzati.

- 1. 22.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: educativo.

- 1. 27.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: formazione, aggiungere la seguente: professionale.

Conseguentemente, dopo la parola: formazione, ovunque ricorra nel testo, aggiungere la seguente: professionale.

- 1. 24.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: promozione.

- 1. 8.** Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dell'identità di ciascuno nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori con le seguenti: dell'identità di ciascuno e nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie.

- 1. 30.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

- 1. 32 (Nuova formulazione).** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nel quadro della fino alla fine del periodo con il seguente periodo: . L'istituzione scolastica collabora con la famiglia, secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

- 1. 36.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori con le seguenti: nel rispetto del diritto/dovere dei genitori di educare e istruire i figli secondo i propri convincimenti.

- 1. 34.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori con le seguenti: nel rispetto del diritto e dovere dei genitori di educare e istruire i figli, .

- 1. 25.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quadro della cooperazione tra scuola e con le seguenti: nel rispetto delle convinzioni educative dei.

- 1. 33.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, il sistema di istruzione e di formazione garantisce e tutela il diritto dell'alunno ad esprimersi nella propria lingua e ad ap-

prendere la storia e la cultura della propria realtà locale.

- 1. 37.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, il sistema di istruzione e di formazione garantisce e tutela il diritto dell'alunno ad esprimersi nella propria lingua.

- 1. 38.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, il sistema di istruzione e di formazione garantisce e tutela il diritto dell'alunno ad apprendere la storia e la cultura della propria realtà locale.

- 1. 39.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: — assicurata a tutti i cittadini pari opportunità di apprendimento, di sviluppo delle abilità e di valorizzazione delle attitudini.

- 1. 41.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Repubblica assicura a tutti pari opportunità d'istruzione e di formazione, affinché ciascuno possa conseguire le capacità e le competenze necessarie a sviluppare pienamente la propria persona ed a svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

- 1. 29.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: — assicurata a tutti i cit-

tadini pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini, le scelte personali e le istanze sociali e culturali espresse dalle specifiche realtà territoriali, necessarie per il pieno sviluppo della persona e per il corretto inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

- 1. 40.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La Repubblica assicura con le seguenti: — assicurata.

- 1. 42.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: raggiungere elevati livelli culturali con le seguenti: arricchirsi culturalmente.

- 1. 26.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: adeguate all'inserimento sino alla fine del comma, con le seguenti: necessarie per il pieno sviluppo della persona e per inserirsi nella vita sociale e lavorativa.

- 1. 1.** Acierno.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adeguate all'inserimento con le seguenti: necessarie per il pieno sviluppo della persona e per il corretto inserimento.

- 1. 35.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adeguate con le seguenti: per il pieno sviluppo dell'individuo, adeguato.

- 1. 43.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È garantita la pari dignità tra scuole statali e non statali, nel rispetto delle scelte educative dei genitori.

- 1. 44.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È garantita pari dignità tra scuola statale e non statale, nel rispetto della libertà di educazione.

- 1. 71.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei piani didattici.

- 1. 31.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il sistema di istruzione e di formazione si articola nella:

- a) scuola dell'infanzia;
- b) scuola elementare, con due cicli biennali;
- c) scuola primaria, con due cicli biennali;
- d) scuola secondaria di primo grado, con un ciclo triennale;
- e) scuola secondaria superiore, con un ciclo biennale;
- f) formazione professionale;
- g) università.

- 1. 48.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il sistema di istruzione e di formazione comprende la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore. La scolarità è ordinata in cicli aventi natura esclusivamente didattica.

- 1. 9.** Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità della legge n. 196 del 1997 e della legge n.144 del 1999.

- 1. 73.** Voglino, Riva, De Murtas, Castellani, Risari, Acierno.

Al comma 2 sopprimere la parola: educativo.

- 1. 45.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 2 dopo la parola: educativo; aggiungere la seguente: e.

- 1. 52.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2 sopprimere la parole: nella scuola dell'infanzia.

- 1. 46.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 2 sostituire le parole: di base con la seguente: primaria.

- 1. 47.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Esso persegue l'obiettivo educativo di facilitare, in ogni allievo, l'imparare a conoscere, a fare, a vivere con gli altri, ovvero l'imparare ad essere.

- 1. 54.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È compito delle Regioni garantire l'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle attività di formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ne delegano l'esercizio alle province, che provvedono, previo equo trasferimento di risorse sulla base della popolazione scolastica da parte della regione, a disciplinare ed organizzare la presenza equilibrata dei corsi calibrati alle realtà economiche e produttive del territorio.

- 1. 50.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È compito delle Regioni garantire l'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle attività di formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale formazione si realizza in percorsi formativi, in continuità con l'obbligo scolastico, comprendenti anche l'apprendistato, garantisce l'acquisizione di competenze certificabili e si conclude con il raggiungimento di una qualifica professionale riconosciuta.

- 1. 49.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. — competenza esclusiva delle Regioni garantire l'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle attività di forma-

zione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

- 1. 51.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'istruzione professionale e artigiana, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si accede al termine della scuola di base.

- 1. 53.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'obbligo di formazione professionale per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sedicesimo anno di età, prosegue sino al compimento del diciottesimo anno di età, al termine dell'obbligo di istruzione e di formazione, e si assolve con la frequenza:

a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;

b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.

- 1. 10.** Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi successivi al ciclo dell'istruzione primaria e si conclude con il conseguimento di una qualifica professionale. Nel percorso di formazione successivo al biennio è possibile realizzare il percorso formativo anche tramite la forma dell'apprendistato.

- 1. 2.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi, a partire dall'ultimo anno dell'obbligo scolastico, comprendenti anche l'apprendistato, che garantiscono l'acquisizione di competenze certificabili e si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale.

* **1. 3.** Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi, a partire dall'ultimo anno dell'obbligo scolastico, comprendenti anche l'apprendistato, che garantiscono l'acquisizione di competenze certificabili e si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale.

* **1. 4.** Acierno.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'istruzione di base è obbligatoria dal sesto anno di età fino al sedicesimo. Dal quattordicesimo anno di età al sedicesimo è prevista l'opzione obbligatoria tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata.

1. 59. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'istruzione di base è obbligatoria dal sesto anno di età fino al quindicesimo. Dal tredicesimo anno di età al quindicesimo è prevista l'opzione obbligatoria tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata.

1. 58. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'obbligo di frequenza di attività di istruzione o di formazione inizia al sesto anno e termina al diciottesimo anno di età o al conseguimento di una qualifica professionale.

1. 56. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al sedicesimo anno di età.

1. 57. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 3, sostituire la parola: scolastico con le seguenti: di istruzione e di formazione.

1. 11. Giovanardi, Follini.

Al comma 3, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: sedicesimo.

* **1. 17.** Lenti.

Al comma 3, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: sedicesimo.

* **1. 55.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è assolto gratuitamente indipendentemente dalla scuola frequentata, statale o non statale.

1. 60. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'adempimento dell'obbligo restano valide le ulteriori disposizioni di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9.

1. 12. De Murtas.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 5.** Acierno.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 61.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'obbligo di istruzione, ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari e non universitari, o l'obbligo di formazione, ai fini dell'inserimento lavorativo, termina al diciottesimo anno di età.

1. 64. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'obbligo di istruzione e di formazione inizia al sesto anno e termina al sedicesimo anno di età.

1. 13. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È istituito, a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di istruzione o di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. L'obbligo di cui al periodo precedente si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola superiore, di una qualifica professionale o seguendo i corsi dell'apprendistato.

1. 67. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi, comprendenti l'apprendistato, che garantiscono l'acquisizione di competenze

certificabili e si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale.

1. 65. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La formazione si articola durante l'obbligo in forme integrate tra scuola e formazione professionale o in formazione professionale e successivamente all'obbligo in professionalizzazione post-secondaria e formazione post-secondaria e formazione permanente.

1. 66. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 4, sostituire le parole da: secondo le disposizioni sino alla fine del comma con le seguenti: nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.

1. 62. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto delle competenze attribuite in materia alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

1. 63. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'obbligo di istruzione o di formazione termina al diciottesimo anno di età con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o con il raggiungimento di una qualifica professionale.

1. 68. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I servizi di istruzione e di formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in

condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica.

- 1. 72.** Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai soggetti in condizioni di *handicap* è garantita la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

- 1. 70.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 5, dopo la parola: formazione, aggiungere la seguente: professionale.

- 1. 15.** Giovanardi, Follini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di un utile inserimento nel mondo del lavoro e nelle attività quotidiane.

- 1. 69.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

- 1. 14** (*Nuova formulazione*) Widmann, Brugger, Zeller, Detomas, Caveri.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Sistema di istruzione e sistema della formazione professionale.

- 1. 20.** Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (*Priorità nazionale*). — 1. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.

2. L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte ed in collaborazione con i genitori degli allievi e delle allieve.

- 1. 01.** Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.-bis. — (*Piani di studio e programmi*). — 1. Per ogni grado e ordine di scuola sono apprestati piani di studio e programmi introdotti, innovati e confermati con decreto legislativo.

2. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.

3. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai colleghi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della pubblica istruzione, nell'in-

tento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.

1. 02. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (Finalità e funzioni). — 1. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza, una proposta educativa volta:

- a) all'accrescimento della personalità;
- b) all'istruzione e alla formazione iniziali;
- c) all'educazione permanente e ricorrente;
- d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;
- e) all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
- f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.

2. Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.

3. L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le conoscenze e incrementano le competenze necessarie per affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.

4. L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare le cognizioni acquisite.

5. L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità adeguati a ciascun caso. A tale scopo collaborano le istituzioni di assistenza e sanità.

1. 03. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (Unità nazionale e identità locale). — 1. Il sistema scolastico pubblico integrato assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.

2. Nella organizzazione del sistema scolastico è applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

- a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
- b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;
- c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

3. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.

1. 04. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. È compito degli enti locali competenti assicurare l'apertura dell'edificio scolastico per il tempo quotidiano più ampio possibile, anche avvalendosi della collaborazione degli obiettori di coscienza e delle associazioni di volontariato, al fine di svolgere attività scolastiche e parascolastiche.

1. 05. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'autonomia didattica è di competenza del collegio dei docenti e del consiglio di classe; quella amministrativa e gestionale del consiglio di amministrazione composto dal capo d'istituto, dai rappresentanti dei docenti e dei non docenti, delle famiglie, degli enti locali e, limitatamente al ciclo di istruzione secondaria, degli studenti.

- 1. 06.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il sistema scolastico si caratterizza per la sua flessibilità, consentendo in ogni

fase la modifica delle scelte iniziali senza penalizzazioni. È compito di ogni singola istituzione scolastica attuare gli interventi necessari ad assicurare la flessibilità ed il raccordo tra i cicli ed i gradi, affinché sia garantita la continuità dei percorsi formativi anche individualizzati.

- 1. 07.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli insegnanti sono professionisti pubblici. Possono accedere a tale carriera i cittadini in possesso dell'abilitazione, il cui rilascio è disciplinato da norme regionali.

- 1. 08.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.